## NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine "nomenclatura combinata" si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraCee è sempre un codice di 8 numeri

Negli scambi con l'extraCee può essere di 10 o 12 numeri

## **VOCE DOGANALE**

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)
- Il sito internet www.agenziadogane.it
- Un doganalista di fiducia
- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat
- La Dogana

## INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato "ad personam" ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Ha validità di 6 anni a partire dalla data del suo rilascio.

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.

## INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).

Il titolare di una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibiltà con nuove note esplicative della nomenclatura combinata o in caso di revoca della stessa, **può esigere** che la I.T.V. resti **efficace per 6 mesi** qualora egli abbia già stipulato contratti giuridicamente validi.

Il richiedente può **opporre ricorso** contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

## ORIGINE DELLE MERCI

Esistono due concetti di origine:

Origine non preferenziale: mira a tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci ("Made in").

Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi

Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale.

Un prodotto "Made in Italy" non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente "Made in Italy"

# ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita dall'art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92):

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE
L'ORIGINE NON PREFERENZIALE
AD UN PRODOTTO
DEVE ESSERE APPORTATA

## UNA LAVORAZIONE SOSTANZIALE

ALLEGATI 10 E 11 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO

## PRODOTTI TESSILI

In base a quanto stabilito dall'art.37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/93), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti.

#### **ALLEGATO 10**

Tuttavia nell'allegato 10 del Reg. Cee 2454 per le "voci doganali" espressamente richiamate deve farsi riferimento alla specifica regola prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

## LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

L'art.38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi sempre insufficienti a conferire l'origine:

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

## LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
- 5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
- 6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

## PRODOTTI NON TESSILI

Per determinare l'acquisizione del carattere originario di tutti i prodotti

NON TESSILI

si deve fare riferimento

**ALLEGATO 11** 

del Reg. Cee 2454/93

## ATTESTAZIONE DI ORIGINE

## L'origine non preferenziale

delle merci viene attestata con

## il certificato di origine

rilasciato dalla

## Camera di Commercio

competente per territorio

#### **CONVENZIONE DI MADRID:**

E'

### vietato

indicare sulle merci, o sulle confezioni, origini dei prodotti che possano trarre in inganno il consumatore sull'effettivo luogo di produzione dei beni

Non è fatto obbligo di indicare l'esatta origine dei prodotti

In base alla Convenzione di Madrid è possibile importare le merci:

- Indicando l'esatto "Made in ..."
- Senza indicare l'esatto "Made in ..." a condizione di non indicarne uno falso

Se non si indica l'esatto "Made in" è possibile apporre

### il solo logo legalmente depositato

dell'azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno il consumatore con nomi e/o luoghi che richiamino il territorio italiano: (Italian Food, Prosciutto Parma, ecc..)

E' consentita pertanto l'importazione con il solo logo depositato:

**FIAT** 

Barilla

Ecc..

In questo caso l'azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata

Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo le seguenti diciture:

Importato da .... (seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano)

Distribuito da ...(seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest'ultima soluzione non viene sempre accettata dall'Agenzia delleDogane)

## FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49
l'importazione e l'esportazione
di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza
costituisce reato
ed è punito
ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione
la stampigliatura del "Made in Italy"
su prodotti non originari dell'Italia
ai sensi della normativa europea
sull'origine

## SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

La sentenza n.3352, terza sezione penale, della Corte di Cassazione depositata il 02.02.05 ha inteso attribuire al concetto di provenienza indicato nella finanziaria 2004, la provenienza della merce da un produttore e non da un Paese determinato

Pertanto l'eventuale indicazione sulle merci della società italiana, della città e della nazione (Italia), senza nessuna indicazione della provenienza estera, non può rientrare nel reato di cui all'art.517 del Codice Penale

## **DECRETO 35/2005**

Il Decreto ha tuttavia adeguato le disposizioni della finanziaria 2004 aggiungendo:

..... false o fallaci indicazioni di provenienza

#### O DI ORIGINE

costituisce reato ed è punito ai sensi dell'art.517 del codice penale

La Corte di Cassazione individua dunque il luogo di fabbricazione delle merci nel solo concetto di origine e non in quello di provenienza

## FINANZIARIA 2004

#### Art. 4 punto 49

Costituisce anche fallace indicazione di origine l'indicazione l'utilizzo di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Le fattispecie si considerano commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in Dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

## FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49

La fallace indicazione dell'origine
può essere sanata
sul piano amministrativo
con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore
dei segni e delle figure
che inducano a ritenere che
il prodotto sia di origine italiana.

Può inoltre essere sanata
l'indicazione di origine attraverso
l'esatta indicazione del "Made In"
o l'asportazione
della stampigliatura "Made in Italy"

## CIRCOLARE 20/D 13.05.05

Il legislatore ha pertanto evidenziato le seguenti ipotesi di reato:

a) FALSA INDICAZIONE: consistente nella stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano un'origine italiana dove per origine deve farsi riferimento alle disposizioni doganali in tema di origine non preferenziale

#### b) FALLACE INDICAZIONE:

1) Consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
2) Consistente nell'apposizione sui prodotti, sui quali è indicata un'origine o provenienza estera, di segni, figura o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

## CIRCOLARE 20/D 13.05.05

#### SI VERIFICA LA FALLACE INDICAZIONE:

IMPORTAZIONE di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera ma si inseriscano segni o figure o quant'altro abbia caratteristiche tali da "oscurare" fisicamente o simbolicamente l'etichetta di origine rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile ad un semplice esame sommario del prodotto

ESPORTAZIONE: nel caso in cui sui prodotti non sia indicata l'esatta origine e siano tuttavia presenti indicazioni che possano indurre chi prende visione delle merci ad attribuire un'origine sbagliata (in particolare quella italiana)

## LEGGE 126 DEL 10.04.91

(NORME SULL'INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE)

Legge 126 del 10.04.91 (tutela del consumatore): i prodotti *commercializzati* sul territorio nazionale devono recare indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative a:

nome o ragione sociale o marchio

e

sede di un produttore o di un importatore stabilito nella UE

## **CIRCOLARE** 09.08.05

(PROT. 2704)

Qualora il prodotto importato sia di origine (non preferenziale) di un Paese terzo, l'eventuale indicazione della denominazione e della sede dell'azienda, previste dalla legge 126/91 potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza di reato di cui al comma 49 della legge finanziari 2004

L'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, ritiene che l'apposizione della chiara indicazione:

IMPORTATO DA: Nome e sede dell'impresa, nell'etichetta consenta il rispetto congiunto della legge 126/91 e della finanziaria 2004

## CODICE DEL CONSUMO

(Gazzetta Ufficiale n.235 del 08.10.05)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore *commercializzati* sul territorio nazionale devono riportare:

- 1) Denominazione legale o merceologica del prodotto
- 2) Nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE
- 3) <u>Paese di origine se situato fuori dalla UE</u>
- 4) Eventuale presenza di sostanze o materiali che possono arrecare danno all'uomo alle cose o all'ambiente
- 5) I materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
- 6) Le istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione o sicurezza del prodotto

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti *in vendita al consumatore* 

Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione di una o più delle informazioni richieste dal codice del consumatore

non può essere contestata all'atto dello sdoganamento

## ORIGINE PREFERENZIALE

## L'origine preferenziale

delle merci deve essere valutata con riferimento

## alle regole fissate dagli accordi

siglati dall'Unione Europea con i singoli Paesi

 $\mathbf{O}$ 

gruppi di Paesi extracomunitari

## ORIGINE PREFERENZIALE

PER ATRRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

**SUFFICIENTE** 

## PARTI DI RICAMBIO ACCESSORI ED UTENSILI

SE VENDUTI QUALE DOTAZIONE DEL BENE PRINCIPALE:
SEGUONO LE REGOLE
DELL'OGGETTO PRINCIPALE

SE VENDUTI SEPARATAMENTE:
SEGUONO LE REGOLE
FISSATE PER LA SPECIFICA VOCE DOGANALE
DELLA PARTE DI RICAMBIO

## IMPORTAZIONE DEFINITIVA

LA SEMPLICE IMPORTAZIONE
DI BENI EXTRACOMUNITARI
CON PAGAMENTO DEL DAZIO
E VERSAMENTO DELLA RELATIVA IVA
NON CONFERISCE MAI
L'ORIGINE ALLE
MERCI

I BENI SDOGANATI VENGONO DEFINITI
"NAZIONALIZZATI"
AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE
MA NON
AI FINI DELL'ORIGINE

## **ASSORTIMENTI**

SI CONSIDERANO ORIGINARI
A CONDIZIONE CHE
TUTTI I PRODOTTI CHE LI COMPONGONO
SIANO ORIGINARI

UN ASSORTIMENTO COMPOSTO DA
PRODOTTI ORIGINARI E NON ORIGINARI
SI CONSIDERA ORIGINARIO
A CONDIZIONE CHE
IL VALORE DEI PRODOTTI NON ORIGINARI
NON SUPERI IL 15%
DEL PREZZO FRANCO FABBRICA
DELL'INTERO ASSORTIMENTO

## ELEMENTI NEUTRI

NELLA DETERMINAZIONE
DELL'ORIGINE DI UNA MERCE
NON OCCORRE
DETERMINARE L'ORIGINE
DEI SEGUENTI ELEMENTI
UTILIZZATI PER OTTENERE IL PRODOTTO FINITO:

ENERGIA E COMBUSTIBILE
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
MACCHINE ED UTENSILI
MERCI CHE NON ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE
FINALE DELLO STESSO

## I CUMULI PREVISTI DAGLI ACCORDI

BILATERALE: TUTTI GLI ACCORDI E SPG

DIAGONALE: NORVEGIA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN BULGARIA – ROMANIA - SVIZZERA - TURCHIA

REGIONALE: SPG (GRUPPO ANDINO, MERCATO COMUNE AMERICA CENTRALE – ASSOCIAZIONE NAZIONI ASIATICHE DEL SUD EST

MULTILATERALE TOTALE: MAGHREB – ACP – PTOM - SEE

## ZONA EURO-MEDITERRANEA

(CUMULO DELL'ORIGINE)

Il Consiglio della Ue ha approvato la nuova zona euro-mediterranea del cumulo dell'origine. Il nuovo regolamento permetterà di creare una zona di libero scambio tra la UE ed 16 partners:

Algeria, Bulgaria, Cisgiordania e la Banda di Gaza, Egitto, Isole Faeroe, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Romania, Svizzera, Siria, Tunisia e Turchia

## TRASPORTO DIRETTO

AL FINE DI BENEFICIARE
DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI DAZIARIE

LA MERCE DEVE SPOSTARSI DIRETTAMENTE

DAL PAESE DI ORIGINE AL PAESE DI DESTINAZIONE

SE CIO' NON SI VERIFICA E' NECESSARIO

UN CERTIFICATO

DI NON MANIPOLAZIONE

# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, la scomposizione o composizione di confezioni (semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento
- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento

# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 5) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate per poter essere considerate originarie del Paese beneficiario o della Comunità
- 6) Il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo
- 7) il cumulo di una o più delle operazioni sopra elencate
- 8) La macellazione di animali

#### EUR 1 - FORM A - ATR

I documenti che attestano l'origine preferenziale delle merci risultano essere:

Eur 1: valido nell'intescambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Form A: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo

ATR: valido solo nell'interscambio con la Turchia per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1)

#### EMISSIONE CERTIFICATI

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE DEVONO ESSERE EMESSI

#### **CONTESTUALMENTE**

ALL'EFFETTUAZIONE DELL'ESPORTAZIONE

POSSONO ESSERE EMESSI ANCHE A POSTERIORI

IN SEGUITO A FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE
E' POSSIBILE
EMETTERE
DUPLICATI

# RICHIESTA CERTIFICATO EUR1

IL CERTIFICATO EUR1
VIENE RILASCIATO
DALLE AUTORITA' DOGANALE
DEL PAESE ESPORTATORE
SU RICHIESTA SCRITTA DELL'ESPORTATORE
O, DIETRO RESPONSABILITA' DI QUEST'ULTIMO,
DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

LE AUTORITA' CHE RILASCIANO IL CERTIFICATO
DEVONO VERIFICARE IN PARTICOLARE
LA DESCRIZIONE MERCEOLOGICA
DEL CERTIFICATO EUR1
PER IMPEDIRE
OGNI AGGIUNTA FRAUDOLENTA

## CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'ESPORTATORE DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI ESPORTATE

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE DEVONO ESSERE CONSERVATI AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLI PER ALMENO TRE ANNI

#### CONTROLLI DOGANALI

IL CONTROLLO PUO' ESSERE DISPOSTO:

ALL'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DOGANALE

> A POSTERIORI PER SONDAGGIO PER FONDATI MOTIVI

# DICHIARAZIONE DI ORIGINE PRERENZIALE IN FATTURA

La soglia per apporre liberamente la dichiarazione varia da accordo ad accordo.

Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a **6.000 Euro** anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5110).

Tuttavia, superati i limiti fissati dai singoli accordi, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eurl, deve essere espressamente autorizzato dall'autorità doganale: acquisendo così la qualifica di

"esportatore autorizzato"

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Direzione Regionale dell'Agenzia doganale competente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente dove comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli

L'operatore risulta peraltro tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato

#### LA DICHIARAZIONE

#### VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...... (in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine). Segue la firma dell'esportatore (dove necessario)

# VERSIONE IN INGLESE DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

The exporter of the products covered by this document declares (customs authorization number.....) that, except where otherwise clearly indicated, theese products are of ...... preferential origin. Segue la firma dell'esportatore (dove necessario).

# PAESI CHE ACCETTANO LA DICHIARAZIONE

Romania, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Turchia, Israele, Territorio occupati, Macedonia, Isole Faeroer, Sud Africa, Messico, Andorra, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Croazia, Giordania, Libano, Cile.

Con <u>Tunisia e Marocco</u>. Per le esportazioni verso i citati Paesi non è prevista l'autorizzazione per dichiarare l'origine in fattura ma, per le aziende beneficiarie delle procedure domiciliate di accertamento doganale, è possibile ottenere un'autorizzazione per ottenere i certificati Eur1 previdimati

ACP – PTOM: per importazioni nella Cee

#### Circolare 54/D del 01.10.04

Con la sopra citata circolare l'Agenzia delle Dogane ha esteso ai seguenti Paesi:

Israele, Territori occupati, Macedonia, Isole Faeroer, Sud Africa, Messico, Tunisia e Marocco

la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale per
le merci commercializzate
(a condizione che rispettino i criteri di origine preferenziale)
In precedenza verso tali Paesi
solamente i PRODUTTORI delle merci
potevano dichiararne l'origine preferenziale

### DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà limitarsi a sottoscrivere una dichiarazione da inserirsi in fattura:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ...... sono originarie ....... e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi con .......

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa

Luogo e data, nome della ditta e firma".

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle dichiarazioni a condizione che venga rilasciato al cliente un impegno scritto in cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata.

# DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:	
che sono regolarmente fornite a sono originarie e rispalle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con	
La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal	
Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presidichiarazione.	ente

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data, nome della società e firma".

# DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita

l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle

dichiarazioni

a condizione

che venga rilasciato al cliente un impegno scritto in cui il fornitore

si assume

la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata

# INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE

A decorrere dal **1 gennaio 1997**, gli operatori che pongono in essere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana **l'informazione vincolante** relativa all'origine delle merci da loro importate o esportate.

L'informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per *un periodo di 3 anni*, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per **qualsiasi operazione** inerente ai prodotti oggetto della informazione, l'origine della merce.